

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

C.U.N.

Centro Ufologico Nazionale

Firenze, Via Senese 138

STATUTO

Approvato il 28 marzo 2014

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro denominata C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale). Reg. presso Tribunale di Milano il 21.01.1967 – Rep. N. 29859

Articolo 2 – SEDE

L'Associazione C.U.N. ha sede in Firenze, Via Senese 138.

Articolo 3 – SCOPI SOCIALI

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, favorire e diffondere in Italia e all'Estero la conoscenza e lo studio scientifico, senza pregiudiziale alcuna, della tematica U.F.O. (Unidentified Flying Object), comprensivo di manifestazioni anomale e fenomeni ad essa connessi e diffondere i dati e le conoscenze acquisite. Le attività del C.U.N. sono riconducibili negli ambiti "culturali-educativi" e di "ricerca". Pertanto le medesime attività sono anche tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva relativamente alle "attività di utilità sociale".

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- svolgere, organizzare e gestire conferenze, incontri, seminari, convegni di studio, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, manifestazioni ed eventi in generale, nonché tutte le attività similari di carattere divulgativo ed espositivo;
- partecipare a conferenze, incontri, seminari, convegni di studio, mostre ed esposizioni, manifestazioni ed eventi organizzati da terzi;
- curare le pubblicazioni di libri, opuscoli e stampa in generale; di prodotti audio e video, ivi incluso l'utilizzo di siti web, di internet e di qualsiasi altra tecnologia disponibile;
- promuovere studi, ricerche, indagini, interviste e sperimentazioni;
- promuovere, svolgere, organizzare e gestire ogni altra attività utile e opportuna per il conseguimento dei fini associativi di utilità sociale e culturale;
- assumere la legittimazione ad agire a tutela degli interessi sociali e collettivi nelle materie di propria competenza.

L'attività è rivolta a favore degli associati e di soggetti terzi.

L'attività dei Soci avviene su base di volontariato ed è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di utilità sociale e culturale, senza limitazioni riferite alle condizioni economiche o discriminatorie, con riferimento all'ammissione dei Soci medesimi. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

L'attività del Socio non può essere retribuita in alcun modo.

Al Socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e in ogni caso è escluso il collegamento della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote patrimoniali.

L'Associazione opera nell'ambito della propria attività istituzionale in modo autonomo rispetto a qualunque altra associazione, gruppo, movimento o istituzione religiosa, accademica o politica.

E' vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quella istituzionale di cui al presente articolo.

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere, in osservanza alle norme di legge vigenti, attività commerciali e produttive esclusivamente marginali.

Articolo 4 – SOCI

L'Associazione è costituita da Soci, persone fisiche di cittadinanza italiana ed estera. Possono far parte in qualità di Soci anche persone giuridiche, Enti o Organizzazioni che condividono gli stessi obiettivi e ne accettano lo statuto.

I soci dell'Associazione possono essere:

- **Soci fondatori:** sono le persone che hanno partecipato all'atto costitutivo del Centro Ufologico Nazionale nel 1967.
- **Soci ordinari:** sono i soci che accettando i principi e gli scopi sociali, chiedono di far parte dell'Associazione e vengono accettati secondo le procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.
- **Soci sostenitori:** sono soci che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- **Soci ad Honorem:** i Soci ad Honorem, analogamente ad altre cariche onorarie sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti nel campo della ricerca ufologica e dei fenomeni ad essa connessi. Non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e/o annuale; collaborano con l'Associazione sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento dell'Associazione stessa.

Tutti i Soci fondatori, ordinari, sostenitori e ad Honorem partecipano alle assemblee con diritto di voto.

Non è ammessa la categoria dei Soci Temporanei.

I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

Articolo 5 – QUOTA SOCIALE

L'ammontare della quota sociale annuale e la modalità di pagamento della stessa è determinata dal Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità finanziarie dell'Associazione. La quota associativa non può essere ceduta o trasferita, a qualsiasi titolo.

Articolo 6 – ACCETTAZIONE SOCI

Le domande d'iscrizione all'Associazione, in qualità di Socio ordinario e/o sostenitore, devono essere inviate al Coordinatore Nazionale per poi essere sottoposte alla insindacabile approvazione del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza assoluta. Nell'accettazione dei Soci non possono essere poste limitazioni riferite alle condizioni economiche oppure discriminatorie.

Articolo 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci fondatori, ordinari e sostenitori possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei Soci è deliberato dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee. I Soci non in regola con il pagamento della quota annuale non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento interno e le delibere adottate dagli organi sociali;
- versare la quota annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione sia con il proprio apporto finanziario e sia prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le dimissioni dei soci possono essere date in qualsiasi momento.

Articolo 8 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

Tutti i Soci fondatori, ordinari, sostenitori sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione all'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è indirizzata a tutti i Soci, anche se non hanno diritto di voto in quanto non in regola con la quota sociale.

Ogni Socio con diritto di voto ha facoltà di esprimere UN voto.

I Soci ad Honorem non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo (riservato solo ai Soci fondatori, sostenitori e ordinari), ma possono ricevere incarichi speciali dal medesimo.

Articolo 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio non è trasmissibile.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni e/o recesso;
- decesso / espulsione;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente Statuto e Regolamento interno o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggiano l'Associazione e/o i suoi membri. La delibera di esclusione è comunicata per iscritto al Socio ed ha effetto immediato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, il Socio escluso può ricorrere all'Assemblea dei Soci che decide sull'argomento alla prima riunione utile.

Articolo 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Soci

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

I Membri supplenti dei due Collegi.

Articolo 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto con maggioranza assoluta dai membri del Consiglio Direttivo e resta in carica salvo dimissioni o decesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e:

- vigila sulle attività dell'Associazione allo scopo di garantire il rispetto dei fini sociali;
- imposta, coordina e organizza le attività opportune per il raggiungimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività del Consiglio Direttivo e vigila che siano eseguite le delibere del C.D. medesimo e dell'Assemblea dei Soci;
- è fiduciarmente affiancato e coadiuvato dal Segretario Generale condividendo con lui in ambito operativo e d'immagine ogni attività di rappresentanza nell'attuazione dei compiti tesi a concretizzare gli obiettivi del Centro, in Italia e all'Estero
- predispone la Relazione annuale sull'andamento dell'attività dell'Associazione.

Articolo 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nei compiti di organizzazione e direzione dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria gestione inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale e può delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 11 membri. Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori del C.U.N.

Gli 11 membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci e rimangono in carica fino a:

- dimissioni
- revoca dell'incarico da parte del C.D. per giusta causa (espulsione)
- decesso.

In questi casi, il Presidente convoca entro 4 mesi dall'evento l'Assemblea dei Soci che dovrà eleggere il/o i nuovo/i membro/i che sostituiranno quello/i usciti dal C.D.

Il Consiglio Direttivo elegge a "maggioranza assoluta" al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere e un Coordinatore Nazionale.

Il Vice Presidente, all'interno del Consiglio, adempie alle funzioni e ai compiti del Presidente in caso di assenza. I compiti e le funzioni del Presidente in caso di assenza anche del Vice Presidente spettano al Segretario Generale.

Il Segretario Generale coadiuva fiduciarmente il Presidente e condivide con lui in ambito operativo e di immagine ogni attività di rappresentanza nell'attuazione delle iniziative tese a concretizzare gli obiettivi del Centro in Italia e all'Estero.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nelle attività di reperimento dei fondi necessari al raggiungimento dei fini associativi e nella gestione amministrativa e contabile dell'Associazione ed è responsabile, assieme al Presidente, dei libri sociali, contabili e fiscali dell'Associazione.

Il Coordinatore Nazionale a livello organizzativo ed in diretto contatto con i Soci, cura i rapporti con le varie strutture decentrate del Centro, ne sovrintende lo sviluppo ed eventualmente gestisce il tesseramento. Su delega del Consiglio Direttivo il tesseramento può essere affidato ad altro Consigliere.

A discrezione del Consiglio Direttivo le cariche di Tesoriere e Coordinatore Nazionale sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata a ciascun componente del C.D. tramite invio di e-mail, telefonata diretta personale, sms o altro sistema di comunicazione concordato, almeno 8 giorni prima della seduta. Solo in caso di necessità e/o urgenza la convocazione potrà avvenire 48 ore prima.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza del Consigliere dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci o al Presidente.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- la partecipazione di diritto alle sedute dell'Assemblea dei Soci;
- la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli scopi sociali approvati dall'Assemblea dei Soci;
- la gestione del patrimonio e delle risorse dell'Associazione;
- determina l'ammontare e le modalità di pagamento della quota sociale annuale per i Soci;
- l'eventuale assunzione di personale dipendente non Socio o la richiesta di prestazioni di lavoro autonomo, anche da non Soci, in caso di particolari necessità;
- la nomina di procuratori negoziali e dei collaboratori esterni dell'Associazione;
- l'accettazione dei lasciti, eredità, legati, donazioni, liberalità, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
- l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del progetto di schema di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo (progetto di bilancio) da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- richiede la convocazione dell'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventuale preventivo (progetto di bilancio) e la relazione annuale del Presidente.
- la costituzione di eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- deliberare in merito all'accettazione di nuovi Soci; all'accettazione delle dimissioni dei Soci; all'eventuale esclusione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre, nelle modalità indicate nel Regolamento:

- i Soci e le cariche ad Honorem;
- figure professionali diversificate atte al raggiungimento dello scopo sociale;
- eventuali coordinatori o membri di commissioni per le varie attività del centro.

Articolo 13 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci si riunisce sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Le convocazioni delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono effettuate a cura del Presidente ed in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di questi dal Segretario Generale.

La convocazione può essere richiesta, oltre che dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, da almeno 4 Consiglieri. La convocazione dell'Assemblea dei Soci può essere anche richiesta dai Soci, in regola con il pagamento della quota, qualora il numero dei richiedenti che ne facciano richiesta scritta a mezzo raccomandata sia almeno il cinquanta per cento più 1 dei Soci stessi.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è comunicata tramite pubblicazione nelle News del sito Internet del C.U.N. e tramite invio di e-mail o a mezzo di altro sistema di comunicazione concordato.

Sono ammesse deleghe purché in forma scritta. Il Socio delegante però, deve essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 2 Soci.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci dotati di diritto di voto.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di Soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i quattro quinti dei Soci dotati di diritto di voto.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci dotati di diritto di voto.

Eventuali successive convocazioni saranno valide con le stesse regole e modalità di funzionamento previste per la seconda convocazione.

Le Assemblee dei Soci successive alla prima convocazione devono essere fatte in base ai tempi stabiliti dalla legge. La seconda convocazione non può avvenire lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea dei Soci convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei Soci intervenuti.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo, dal Segretario Generale.

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- approva la relazione annuale presentata dal Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva la quota sociale annuale;
- approva il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti dei Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- delibera su qualsiasi materia che non rientri nelle competenze dell'Assemblea, convocata in sede straordinaria e che non sia di competenza di un altro organo associativo.

L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria:

- delibera in merito a qualsiasi modifica statutaria;
- delibera in merito allo scioglimento o estinzione anticipata dell'Associazione.

Le competenze dell'Assemblea dei Soci non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

La nomina del Collegio dei Sindaci Revisori è facoltativa. Se nominato, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci.

La nomina del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti da parte dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria se e in quanto ricorrono le condizioni previste per legge.

Se non previsto diversamente dall'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica 3 anni e decade con l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale dell'esercizio in cui decade il Collegio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti esamina il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo e, se predisposto dal Consiglio Direttivo, quello annuale preventivo.

Il Collegio formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito ad esso attribuito dal Regolamento, dallo Statuto e/o di legge.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle Assemblee dei Soci e alle sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti dall'Assemblea dei Soci.

Tutela la corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento in forma del tutto irrituale in caso di controversie. E' escluso in ogni caso il ricorso all'Autorità Giudiziaria. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

Se non previsto diversamente dall'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e decade con l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale dell'esercizio in cui decade il Collegio.

Articolo 16 – SEDI SECONDARIE LOCALI

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può costituire sedi secondarie locali. Le sedi secondarie locali sono coordinate da un Coordinatore locale, anche non socio, nominato dal Consiglio Direttivo. Le modalità di funzionamento delle sedi secondarie locali sono specificate nel Regolamento dell'Associazione approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

Il C.U.N. effettua la propria attività in Italia. Tuttavia può rapportarsi ed interagire con soggetti ed enti al di fuori dell'Italia nello spirito e nell'effettuazione dell'attività istituzionale. In particolare potrà rapportarsi con enti e strutture estere con riferimento ai paesi di lingua italiana, a quelli dell'euro zona ed a vari organismi internazionali.

Articolo 18 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di dotazione/capitale iniziale e da tutti i beni in denaro ed in natura successivamente pervenuti. Esso si compone, in particolare, da:

- il reddito del patrimonio;
- dalle quote sociali dei Soci fondatori, ordinari e sostenitori;
- i contributi di beni e denaro dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, da Enti o da istituzioni pubbliche finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione;
- eredità, legati e donazioni di beni e denaro da parte di Soci, terze parti, enti e organismi internazionali e nazionali provati;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente dall'Associazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento e all'utilizzo dei fondi di cui dispone l'Associazione nel rispetto del suo scopo sociale.

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare: inizia il 01 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 – CARICHE

Tutte le cariche durano fino revoca da parte del C.D., dimissioni o recesso fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, che rimangono in carica per un triennio.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono retribuite fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti esterni all'Associazione.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti non possono essere cumulate.

In caso di decadenza definitiva della carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo per qualunque causa o motivo, in occasione della prima Assemblea dei Soci successiva si procederà alla sostituzione.

Ai membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente più anziano.

Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri dei Sindaci Revisori dei Conti si riducano a meno di due, l'intero organo si intenderà decaduto e si procederà a nuova nomina.

Articolo 21 – DURATA, ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

L'Associazione ha durata sino al 31/12/2080.

In caso di estinzione anticipata, scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 lettera l della legge 383/2000.

La scelta dell'organizzazione cui devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione spetta all'Assemblea dei Soci convocata in sede straordinaria.

Articolo 22 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della Legge n. 383/2000, della Legge Regionale della Regione Toscana 9/12/2002 n.42 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Firenze, li 28 marzo 2014